

N. R.G. 7639/2023 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. GIOVANNI PANZERI

Dott. VINCENZO SCIBETTA

Dott. LUCA FUZIO

Presidente

Giudice

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 7639/23 V.G. promosso con “reclamo avverso ordinanza di rigetto istanza per la conferma di misure protettive ex art. 18 e 19 CCII depositato in data 13.12.2023

DA

RECLAMANTE

AVVERSO

l'ordinanza del Giudice Delegato del Tribunale di Bergamo del giorno 01.12.2023, che ha rigettato il ricorso per la conferma delle misure protettive e cautelari richieste in una con l'istanza di nomina dell'esperto ex art. 17 C.C.I.I. dichiarandolo inammissibile per essere nel frattempo intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, pronunciata con sentenza del 23.11.2023.

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con reclamo ex artt. 19 7° comma C.C.I.I. – 619-*terdecies* c.p.c. depositato in data 13.12.2023 ha impugnato l'ordinanza del Giudice Delegato del Tribunale di Bergamo del giorno 01.12.2023, che ha rigettato il ricorso per la conferma delle misure protettive e cautelari richieste in una con l'istanza di nomina dell'esperto ex art. 17 C.C.I.I. dichiarandolo inammissibile per essere nel frattempo intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, pronunciata con sentenza del 23.11.2023;
- con decreto in data 14.12.2023, il Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Bergamo ha designato il Giudice Delegato e, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha concesso termine al reclamante per la notifica alle controparti del ricorso-decreto entro il 21.12.2023 e ulteriore termine alla parte reclamata per il deposito di comparsa sino al 8.1.2024. Ha quindi disposto la sostituzione della fissazione di apposita udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti un termine perentorio sino al 15.1.2024 per il deposito delle note redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e avvertendo che ai sensi dell'ultimo comma dell'art.127 ter c.p.c. il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note andava considerato data di udienza a tutti gli effetti.
- con decreto emesso in data 14.12.2023 il Tribunale di Bergamo ha accolto l'istanza svolta nelle more dalla ricorrente di autorizzazione alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 19 3° c. C.C.I.I. secondo le modalità indicate dal creditore nell'istanza, e ciò in considerazione dell'elevato numero dei destinatari della notifica;
- nel presente giudizio così incardinato, si è costituito con memoria depositata in data 08.01.2024 la Liquidazione Giudiziale di _____ in persona del Curatore dott. Sergio Almici, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente in proprio, essendo nelle more intervenuta la liquidazione giudiziale della medesima e la carenza di interesse ad agire della stessa; il Curatore ha poi dedotto l'inammissibilità della istanza di conferma delle misure protettive, pendendo al momento del deposito della medesima tre istanze di liquidazione giudiziale, e ciò in forza del disposto di cui all'art. 25-quinquies C.C.I.I. Nel merito, ha infine chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, rilevando come il deposito delle tre istanze di liquidazione giudiziale denoti inequivocabilmente l'impossibilità di addivenire alla prospettata composizione negoziale della crisi.

- Nelle note scritte rispettivamente depositate in data 15.01.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive domande, replicando agli scritti introduttivi già precedentemente depositati.

Il Tribunale, nella composizione collegiale determinata dal decreto del Presidente del Tribunale di Bergamo in data 12.01.2024, ha assunto la presente decisione nella camera di consiglio del 18.01.2024.

* * *

Occorre preliminarmente ripercorrere, seppur sinteticamente, la vicenda intercorsa tra le parti che ha dato origine alla presente controversia.

ha depositato in data 14.11.2023, tramite la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Bergamo, istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa e di nomina di un Esperto ai sensi dell'art. 17 C.C.I.I. Al contempo, la società ha richiesto l'adozione delle misure protettive previste dall'art. 18 CCI al fine di consentire il buon fine delle trattative con i creditori societari e la conseguente stipula di un accordo volto alla soluzione della crisi e al risanamento dell'impresa.

Nel contempo, veniva incardinato davanti al Tribunale di Bergamo il procedimento unitario n. 275/2023 R.G. nel quale risultavano depositate tre distinte istanze di apertura della liquidazione giudiziale della società , per la trattazione delle quali veniva fissata udienza di comparizione per il 16.11.2023. La data fissata per l'udienza (solo due giorni dopo il deposito sulla piattaforma telematica dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi da parte dell'odierna reclamante) attesta inequivocabilmente l'anteriorità dell'iscrizione del procedimento unitario per la dichiarazione della liquidazione giudiziale rispetto a quello di composizione introdotto da e che pertanto, al momento in cui quest'ultima si è determinata a depositare l'istanza ex art. 17 C.C.I.I.. già pendevano nei suoi confronti istanze di apertura della liquidazione giudiziale.

Nel giudizio così introdotto, depositava copia degli ultimi tre bilanci societari nonché nota con cui attestava l'avvenuto deposito dell'istanza di composizione negoziata della crisi. All'udienza così fissata, la società odierna reclamante, dato espressamente atto dell'avvenuto deposito, in data 14.11.2023, dell'istanza di composizione negoziata della crisi d'impresa davanti alla Camera di Commercio di Bergamo, chiedeva disporsi il rinvio dell'udienza o la sospensione del procedimento in attesa del completamento del procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa.

Con sentenza n. 223/2023 – Rep. n. 273/2023 in data 23.11.2023 il Tribunale di Bergamo dichiarava l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di

In data 27.11.2023 venivano pubblicate nel Registro Impresa la nomina e la relativa accettazione del Dott Ivan Rinaldi quale Esperto incaricato di svolgere le attività di composizione negoziata della crisi d'impresa nonché l'istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari formulata da

In data 28.11.2023 depositava avanti il Tribunale di Bergamo ricorso ex art. 19 per la conferma delle misure protettive e cautelari. Nel procedimento n. 7341/2023 R.G. così incardinato, con

ordinanza in data 01.12.2023 il Giudice rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile in quanto dagli atti emergeva l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società indicata.

Avverso detta ordinanza ha depositato, in data 13.12.2023, il reclamo che ha dato origine al presente giudizio.

Occorre altresì rilevare che la sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di è stata impugnata da con reclamo alla Corte di Appello di Brescia (rubricato al n. 1132/2023), attualmente pendente.

Il Tribunale ritiene il reclamo infondato.

Assorbente, in tal senso, è il rilievo per cui, ai sensi dell'art. 25-quinquies C.C.I.I., il deposito di un'istanza di liquidazione giudiziale a carico della società debitrice preclude in via definitiva alla stessa la possibilità di accedere alla composizione negoziata (e, conseguentemente, di chiedere la conferma delle misure protettive richieste con l'istanza ex art. 17 C.C.I.I.).

In tal senso depone in modo chiaro il tenore letterale della norma, la quale preclude all'imprenditore la presentazione di istanza ai sensi dell'art. 17 C.C.I.I. "*in pendenza di ricorso presentato ai sensi dell'art. 40*": la norma richiamata, che disciplina la domanda di accesso al procedimento unitario per la regolazione della crisi e dell'insolvenza e per la liquidazione giudiziale, prevede espressamente che detto ricorso possa essere presentato, oltre che dal debitore (3° comma) anche da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa e dal pubblico ministero (6° comma). Il rinvio operato dall'art. 25-quinquies C.C.I.I. all'art. 40, pertanto, in assenza di espressa limitazione alle ipotesi in cui il ricorso è depositato dal debitore, non può che essere inteso come riferito a tutti i ricorsi, da chiunque depositati ai sensi dell'art. 40 C.C.I.I.

Che questa sia l'interpretazione corretta è dimostrato da ulteriori elementi testuali ma anche da valutazioni sistematiche di carattere generale, che ben si conformano con la struttura, la natura giuridica e le finalità della composizione negoziata della crisi.

Sotto il primo profilo, la massima estensione del richiamo ai ricorsi depositati ex art. 40 C.C.I.I. senza limitazione soggettiva di sorta trova riscontro in primo luogo nel prosieguo dello stesso art. 40 C.C.I.I. che, in primo luogo, precisa che tra detti ricorsi rientrano anche quelli – ai quali è legittimato specificamente il solo imprenditore debitore – disciplinati dall'art. 44 1° c. lett. a) C.C.I.I. (la richiesta di termine per la presentazione di proposta, piano e accordi), dall'art. 54 3° c. C.C.I.I. (la richiesta al Tribunale di erogazione di misure protettive ("*anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione...*") e 74 C.C.I.I. (proposta di concordato minore). Pare, al Tribunale, evidente che se il legislatore ha sentito la necessità di espressamente estendere la limitazione di accesso alla composizione negoziata della crisi anche alle ipotesi di intervenuta domanda di accesso

presentata dal debitore è perché nessun dubbio sorge in ordine all'effetto preclusivo delle domande presentate dai terzi legittimati.

Nella stessa direzione si pone poi il secondo periodo della norma, che limita ulteriormente la possibilità di accesso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore debitore laddove nei quattro mesi precedenti lo stesso abbia rinunciato ad una delle domande presentate ai sensi del primo periodo. La finalità della norma è evidentemente quella di scoraggiare usi distorsivi da parte dell'imprenditore debitore dello strumento della composizione negoziata, trasformandolo da mezzo per la risoluzione anticipata della crisi a strumento meramente dilatorio.

In conclusione, l'art. 25-quinquies C.C.I.I. stabilisce il principio per cui l'accesso alla composizione negoziata della crisi risulta precluso dopo la presentazione di una delle domande di accesso al procedimento unitario per la regolazione della crisi e dell'insolvenza o per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, sia che tali domande siano state presentate dal debitore sia che siano state presentate da terzi (e non, come sostiene nel caso di specie, a meno che non siano state presentate dal debitore).

Del resto, come anticipato, la correttezza di tale interpretazione risiede nell'inquadramento sistematico dell'istituto della composizione negoziata della crisi.

A tale istituto, a norma dell'art. 14 1° c. C.C.I.I., può accedere l'imprenditore *“quando si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”*. L'accesso presuppone pertanto uno stato di pre-crisi (non di insolvenza conclamata) in relazione al quale sia ravvisabile la ragionevole possibilità di risanamento.

La procedura ha carattere rigorosamente stragiudiziale, essendo la sua finalità dichiarata quella di consentire l'emersione anticipata della crisi al fine di consentire all'imprenditore, attraverso la collaborazione di un organo terzo e competente, l'esperto, di pervenire ad una soluzione di risanamento concordata dai creditori prima che la crisi medesima venga ad essere incardinata in una procedura di carattere giudiziale. In questa procedura, l'intervento del Tribunale è solo eventuale e limitato alle ipotesi in cui è necessaria l'assunzione di provvedimenti che incidono anche sulla posizione dei terzi e che richiedono pertanto un bilanciamento di interessi contrapposti (specificamente, con riferimento alla conferma e alla proroga delle misure protettive di cui agli artt. 18 e 19 C.C.I.I. e alle autorizzazioni previste e disciplinate dall'art. 22 C.C.I.I.).

Così correttamente qualificato, è evidente che il procedimento di composizione negoziata non può essere attivato ogni qual volta lo stato di crisi/insolvenza dell'imprenditore si sia già manifestato al punto da determinare l'accesso ad una delle procedure disciplinate dal C.C.I.I. In queste ipotesi, la soluzione stragiudiziale prospettata dallo strumento in esame appare superata dalla già intervenuta proposizione di procedura giudiziale, di qualunque genere essa sia. Tanto più se tale procedura è quella di liquidazione

giudiziale, che presuppone lo stato di insolvenza e l'impossibilità di risanamento, l'esatto contrario di quanto invece aspira ad ottenere la composizione negoziata.

Non coglie nel segno l'argomento contrario impiegato dalla reclamante secondo cui l'interpretazione fatta propria dal Tribunale sarebbe osteggiata dal disposto dell'art. 17 1° c. lett. d) nella parte in cui richiede all'imprenditore che intende accedere alla domanda di composizione negoziata di allegare *“una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza”*: diversamente da quanto opinato dalla reclamante, infatti, tale norma non implica, quale corollario, la legittimità della presentazione dell'istanza anche in pendenza di dette procedure, limitandosi per contro a richiedere un'attestazione – di cui l'imprenditore assume piena responsabilità – circa la loro eventuale esistenza o meno, nulla dicendo sulle conseguenze che devono pertanto essere riportate ai coerenti principi sopra espressi.

Del resto, a tale dichiarazione deve esserne allegata un'altra attestante il mancato deposito di *“ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) e 54, comma 3”*: la norma appare pertanto costruita sulla esatta falsariga del già esaminato art. 25-quinquies C.C.I.I. e deve – malgrado la non felice formulazione – essere interpretata in coordinazione con quest'ultimo.

Conclusivamente, il rilievo dell'inammissibilità originaria dell'istanza ex art. 17 C.C.I.I. è assorbente rispetto a tutte le ulteriori eccezioni mosse dal Fallimento reclamato, e preclude pertanto la richiesta conferma delle misure protettive.

Per tutte le ragioni che precedono il reclamo va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo – II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex artt. 19 7° comma C.C.I.I. – 619-terdecies c.p.c. depositato in data 13.12.2023 da _____ avverso l'ordinanza del Giudice Delegato del Tribunale di Bergamo del giorno 01.12.2023, che ha rigettato il ricorso per la conferma delle misure protettive e cautelari richieste in una con l'istanza di nomina dell'esperto ex art. 17 C.C.I.I. dichiarandolo inammissibile per essere nel frattempo intervenuta la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, pronunciata con sentenza del 23.11.2023:

- 1) Rigetta il reclamo
- 2) Condanna _____ a rifondere alla Liquidazione Giudiziale di _____ le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 1.400,00 per la fase di studio ed euro 1.300,00 per la fase introduttiva, oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge
- 3) Dichiarata _____ tenuta al pagamento di importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012)

Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 23.01.2024.

Il Cancelliere

Il Presidente
Dott. Giovanni Panzeri

Depositato in Cancelleria oggi _____

Il Cancelliere